

Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2010, n. 73-1146

Giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998. Progetto di rinnovo con riduzione di area della concessione mineraria "Virauda - Ceresei" per minerali di caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi C, argille per porcellana e terraglia forte, feldspati ed associati, sita nei Comuni di Lozzolo e Roasio (VC), presentato dalla Minerali Industriali S.p.A. Cod. C43V.

A relazione dell'Assessore Ravello:

In data 20 novembre 2009, il Signor Davide Sandrin, in qualità di Procuratore della Società Minerali Industriali S.p.A. con sede legale ed amministrativa in Novara (NO) Piazza Martiri della Libertà n. 4, ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40, relativamente al progetto di rinnovo della Concessione mineraria, denominata "Virauda - Ceresei", per minerali di caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C, argille per porcellane e terraglia forte, feldspati ed associati, sita nel territorio dei Comuni di Lozzolo e Roasio (VC).

Contestualmente, il proponente ha provveduto al deposito degli elaborati di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), della citata l.r. 40/1998, alla pubblicazione dell'avviso al pubblico dell'avvenuto deposito degli stessi sul quotidiano "Il Giornale" del 20 novembre 2009 ed agli ulteriori adempimenti prescritti dal citato articolo 12, determinando in tal modo l'avvio del procedimento.

Il progetto presentato, relativo all'attuazione di attività di miniera, rientra nella categoria progettuale n. 8 dell'allegato A1 alla l.r. 40/1998 "Attività di coltivazione di minerali solidi".

Il Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, individuato con d.g.r. n. 21-27037 del 12 aprile 1999, come previsto dall'art. 7, comma 3 della l.r. 40/1998 e specificato dalla d.g.r. citata, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato la Direzione regionale Attività Produttive, quale struttura regionale responsabile del procedimento in oggetto, nonché le strutture regionali interessate all'istruttoria, in relazione alle componenti ambientali interessate ed alle specifiche competenze significative per l'approccio integrato all'istruttoria.

La Direzione Attività Produttive ha provveduto a dare notizia dell'avvenuto deposito del progetto e del conseguente avvio del procedimento della Fase di Valutazione della procedura di VIA, sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 50 del 17 dicembre 2009, individuando il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i..

L'intervento estrattivo si sviluppa in località "Virauda - Ceresei" nei Comuni di Lozzolo e Roasio (VC). La miniera è posta in un'area assoggettata al vincolo ambientale di cui al d.lgs. 42/2004 ed al vincolo idrogeologico ex l.r. 45/1989. La superficie della Concessione Mineraria si estende su di un'area di ettari 84 e are 68. La coltivazione si svolge su una superficie complessiva di 304.000 m² ricompresi nell'area della Concessione Mineraria.

Il progetto si articola in 4 fasi quinquennali per un arco temporale di 20 anni su una porzione di versante compresa tra le quote 366 e 300 m s.l.m.. La volumetria di materiale estraibile è stimata in circa 1.900.000 m³. Il volume annuo estraibile è stato quantificato in circa 94.000 m³. Contestualmente alla coltivazione mineraria viene eseguito il recupero ambientale con l'obiettivo di ricostituire continuità tra l'intervento in progetto e il territorio circostante per mezzo di tecniche di rinverdimento che permetteranno la riqualificazione dell'area.

A seguito del deposito degli elaborati progettuali non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Il responsabile del procedimento, attuando quanto previsto dagli articoli 12 e 13 l.r. 40/1998, ha avviato la Conferenza di Servizi con i soggetti territoriali ed istituzionali interessati di cui all'articolo 9 della medesima l.r. 40/1998.

In data 20 gennaio 2010, si è svolta la prima riunione della Conferenza di Servizi, con contestuale sopralluogo presso il sito della miniera, in cui è stato definito il cronoprogramma dei lavori dell'istruttoria integrata della Fase di Valutazione e del coordinamento delle procedure relative al progetto in esame.

Con nota del 12 marzo 2010 prot. n° 3107/DB1605, il responsabile del procedimento ha inoltrato la richiesta di documentazione integrativa, sospendendo i tempi istruttori. In data 10 maggio 2010, sono state presentate le integrazioni richieste, acquisite dal Settore Pianificazione e Verifica delle Attività Estrattive con protocollo n° 5663/DB1605 del 17 maggio 2010.

Su richiesta delle Amministrazioni Comunali di Lozzolo e Roasio la superficie complessiva della concessione viene ridotta allo scopo di stralciare alcune aree non interessate dal progetto.

In data 21 giugno 2010 si è svolta la seconda riunione della Conferenza di Servizi, durante la quale i partecipanti si sono espressi favorevolmente nei confronti della compatibilità ambientale dell'intervento proposto. Nel corso della riunione il Sindaco di Lozzolo ha presentato una opposizione sulla quale si è discusso approfonditamente.

La Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, il Corpo Forestale dello Stato, l'ARPA hanno espresso parere favorevole riguardo al "vincolo idrogeologico" ex l.r. 45/89.

La Conferenza di Servizi ha, quindi, concluso i lavori prendendo atto che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, Cuneo, Asti, Vercelli e Biella, regolarmente convocata ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. non ha partecipato ai lavori della Conferenza dei Servizi nè ha trasmesso il parere previsto dal comma 5 dell'art. 146 del D. lgs. 42/2004.

In data 18 ottobre 2010 con nota prot. n° 22312 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, Cuneo, Asti, Vercelli e Biella ha espresso parere favorevole al rinnovo della Concessione mineraria.

In conclusione, alla luce di tutta la documentazione presentata, di quanto evidenziato dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria dall'Organo Tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e dalle risultanze della Conferenza di Servizi, si ritiene che per la realizzazione dell'intervento proposto sussistano i presupposti di compatibilità ambientale per le motivazioni di seguito evidenziate:

la coltivazione del giacimento minerario, riconosciuto e classificato nella I^a categoria ex R.D. 1443/1927 (miniere) e s.m.i., costituito da minerali di caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C, argille per porcellane e terraglia forte, feldspati ed associati, appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato, riveste carattere di pubblico interesse in quanto fondamentale per specifici settori dell'industria, poichè dal materiale estratto si ricavano una vasta gamma di prodotti ricchi dei minerali suddetti che rappresentano materia prima indispensabile in diversi campi industriali, tra i quali la produzione di refrattari e manufatti in ceramica;

per l'attuazione dell'attività estrattiva vengono utilizzate tecniche di coltivazione e di recupero ambientale che garantiscono le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte, consentendo nel contempo il raggiungimento di risultati positivi in termini produttivi e di ricaduta occupazionale;

il cronoprogramma dei lavori relativo alla progettazione consente la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale con i lavori di coltivazione e realizza nel contempo la riqualificazione ambientale dell'area;

gli interventi di recupero ambientale consentono di restituire al sito minerario le originarie caratteristiche vegetazionali e il suo miglioramento morfologico.

Tuttavia, per mitigare ulteriormente gli impatti sulle componenti ambientali, rispetto alle misure già previste dal proponente in corso d'opera, e per ottimizzare la sistemazione dell'area, emerge l'esigenza di definire le seguenti specifiche prescrizioni:

1. la coltivazione e gli interventi di recupero ambientale, devono essere eseguiti secondo il progetto presentato come integrato in data 10 maggio 2010 e secondo le prescrizioni previste nel documento relativo alla coltivazione ed al recupero ambientale, di cui all'Allegato B alla presente deliberazione;
2. negli impianti previsti dal progetto di recupero ambientale è vietato l'utilizzo del castagno;
3. in caso di utilizzo di rocce carbonatiche per i riempimenti si valuti la necessità di adattare la compagine delle specie arboree ed arbustive utilizzate per i ripristini ambientali ed eventualmente deve essere modificato il progetto;
4. il piano di manutenzione all'impianto dei ripristini ambientali deve prevedere specifiche modalità di intervento in caso di presenza di rinnovazione spontanea (post impianto);
5. nelle aree ripristinate al termine della coltivazione è vietato ceduire la robinia fino ad avvenuta affermazione della fustaia di specie autoctone;
6. deve essere previsto il reimpiego massimo di materiali argillosi sterili di cava, anche di provenienza esterna ed eventualmente ammendati, per diminuire i fabbisogni di suolo fertile da acquistarsi all'esterno;
7. deve essere documentata la provenienza del terreno agrario per l'esecuzione delle opere di recupero ambientale;
8. non è consentito l'utilizzo di suolo vergine prelevato da altri siti per il recupero ambientale della Concessione mineraria;
9. sono ammessi suoli antropogenici sia ricostruiti in loco che importati dall'esterno;
10. i canali di regimazione delle acque superficiali, da realizzare secondo il progetto presentato, devono essere adeguati in funzione dell'evoluzione dei lavori di miniera;
11. devono essere adottati tutti gli interventi di mitigazione per mantenere, durante la fase estrattiva, i livelli di rumorosità, di polverosità e la qualità dell'atmosfera nei limiti previsti dalle vigenti norme;
12. il trasporto esterno del minerale dovrà avvenire con mezzi coperti da telone;
13. le opere di recupero ambientale a verde indicate in progetto devono essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno); inoltre entro 60 giorni dall'adozione della presente deliberazione deve essere presentato un piano di manutenzione di tali opere per un periodo pari a tre anni successivi alla scadenza della concessione, in cui devono essere previste la sostituzione di eventuali fallanze, il ripristino di zone interessate da interventi non eseguiti a regola d'arte ed interventi di irrigazione;

Ai fini dell'istruttoria integrata della fase di valutazione e del coordinamento delle procedure, di cui all'art. 13 della l.r. 40/1998, si è preso atto, infine, dei seguenti pareri:

– parere positivo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, Cuneo, Asti, Vercelli e Biella, ai sensi del d.lgs. 42/2004, espresso con nota prot. n° 22312 del 18 ottobre 2010.

Visto il r.d. 29 luglio 1927, n. 1443;

vista la l.r. 9 agosto 1989, n. 45;

vista la l.r. 14 dicembre 1998, n. 40;

visto il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

visto il d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117;

per tutto quanto sopra esposto ed accogliendo la proposta del relatore, la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di rinnovo con riduzione di area della Concessione mineraria, denominata "Virauda - Ceresei", per minerali di caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C, argille per porcellane e terraglia forte, feldspati ed associati, sita nel territorio dei Comuni di Lozzolo e Roasio (VC), presentato dalla Società Società Minerali Industriali S.p.A. (P.I. 01661310035) con sede legale ed amministrativa in

Novara (NO) Piazza Martiri della Libertà n. 4, comprensivo delle autorizzazioni ambientali, in quanto la sua attuazione risulta sostenibile per le motivazioni di seguito evidenziate:

la coltivazione del giacimento minerario, riconosciuto e classificato nella I^a categoria ex R.D. 1443/1927 (miniere) e s.m.i., costituito da minerali di caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C, argille per porcellane e terraglia forte, feldspati ed associati, appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato, riveste carattere di pubblico interesse in quanto fondamentale per specifici settori dell'industria, poichè dal materiale estratto si ricavano una vasta gamma di prodotti ricchi dei minerali suddetti che rappresentano materia prima indispensabile in diversi campi industriali, tra i quali la produzione di refrattari e manufatti in ceramica;

per l'attuazione dell'attività estrattiva vengono utilizzate tecniche di coltivazione e di recupero ambientale che garantiscono le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte, consentendo nel contempo il raggiungimento di risultati positivi in termini produttivi e di ricaduta occupazionale;

il cronoprogramma dei lavori relativo alla progettazione consente la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale con i lavori di coltivazione e realizza nel contempo la riqualificazione ambientale dell'area;

gli interventi di recupero ambientale consentono di restituire al sito minerario le originarie caratteristiche vegetazionali e il suo miglioramento morfologico.

Il giudizio positivo di compatibilità ambientale, per contenere e mitigare gli impatti indotti in corso di coltivazione e per ottimizzare l'intervento, è valido alle seguenti condizioni:

1. la coltivazione e gli interventi di recupero ambientale, devono essere eseguiti secondo il progetto presentato come integrato in data 10 maggio 2010 e secondo le prescrizioni previste nel documento relativo alla coltivazione ed al recupero ambientale, di cui all'Allegato B alla presente deliberazione;
2. negli impianti previsti dal progetto di recupero ambientale è vietato l'utilizzo del castagno;
3. in caso di utilizzo di rocce carbonatiche per i riempimenti si valuti la necessità di adattare la compagine delle specie arboree ed arbustive utilizzate per i ripristini ambientali ed eventualmente deve essere modificato il progetto;
4. il piano di manutenzione all'impianto dei ripristini ambientali deve prevedere specifiche modalità di intervento in caso di presenza di rinnovazione spontanea (post impianto);
5. nelle aree ripristinate al termine della coltivazione è vietato ceduire la robinia fino ad avvenuta affermazione della fustaia di specie autoctone;
6. deve essere previsto il reimpiego massimo di materiali argillosi sterili di cava, anche di provenienza esterna ed eventualmente ammendati, per diminuire i fabbisogni di suolo fertile da acquistarsi all'esterno;
7. deve essere documentata la provenienza del terreno agrario per l'esecuzione delle opere di recupero ambientale;
8. non è consentito l'utilizzo di suolo vergine prelevato da altri siti per il recupero ambientale della Concessione mineraria;
9. sono ammessi suoli antropogenici sia ricostruiti in loco che importati dall'esterno;
10. i canali di regimazione delle acque superficiali, da realizzare secondo il progetto presentato, devono essere adeguati in funzione dell'evoluzione dei lavori di miniera;
11. devono essere adottati tutti gli interventi di mitigazione per mantenere, durante la fase estrattiva, i livelli di rumorosità, di polverosità e la qualità dell'atmosfera nei limiti previsti dalle vigenti norme;
12. il trasporto esterno del minerale dovrà avvenire con mezzi coperti da telone;
13. le opere di recupero ambientale a verde indicate in progetto devono essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno); inoltre entro 60 giorni dall'adozione della presente deliberazione deve essere presentato un piano di manutenzione di tali opere per un periodo pari a tre anni successivi alla scadenza della concessione, in cui devono essere previste la sostituzione di

eventuali fallanze, il ripristino di zone interessate da interventi non eseguiti a regola d'arte ed interventi di irrigazione;

di dare atto che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998, assorbe l'autorizzazione ex l.r. 45/1989 nonchè l'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. 42/2004, di competenza regionale della durata di 5 anni a decorrere dalla data della presente deliberazione;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 4 della l.r. 40/1998, la Direzione regionale Attività Produttive si impegna ad adottare la determinazione di Concessione mineraria ai sensi del R.D. 1443/1927 e s.m.i., entro 30 giorni dell'adozione della presente deliberazione;

di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori di coltivazione della miniera, ha efficacia per la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo;

di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi, con almeno 15 giorni di anticipo, l'inizio lavori al Dipartimento ARPA competente per territorio, ai fini di consentire l'espletamento delle attività di competenza.

Alla presente deliberazione sono allegati, per farne parte integrante, il verbale di Conferenza di Servizi relativo alla riunione del 21 giugno 2010 (Allegato A), l'allegato tecnico comprendente le prescrizioni di carattere minerario e di recupero ambientale (Allegato B), il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, Cuneo, Asti, Vercelli e Biella, ai sensi del d.lgs. 42/2004, prot. n° 22312 del 18 ottobre 2010 (Allegato C).

Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente, e a tutti i soggetti interessati ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per quanto concerne l'autorizzazione ex d.lgs. 42/2004; copia conforme dell'atto resterà depositata presso la Direzione regionale Attività Produttive e presso l'Ufficio Deposito Progetti della Regione.

Avverso al presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002 ed ai sensi dell'art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

Allegato alla deliberazione
n. 43 M. 26 del 30/11/2010
Il Segretario Urbanistico



Direzione Attività Produttive

Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva

settore.estrattivo@regione.piemonte.it

Verbale della seconda riunione della Conferenza dei Servizi convocata ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998 relativamente al progetto di "Rinnovo della concessione mineraria "VIRAUDA CERESEI" per la coltivazione ed estrazione dei minerali di caolino, argille per porcellana e terraglia forte, argille con grado di refrattarietà superiore a 1630° C, feldspati ed associati, sita nel territorio del Comune di Lozzolo (VC)", presentato dalla Ditta Minerali Industriali S.p.A. con sede legale in Novara (NO).

Pos. C043V

Il giorno 21 giugno 2010 alle ore 10.30, presso la Sala Riunioni della Direzione Attività Produttive in Torino, si è riunita la Conferenza dei Servizi allo scopo di esprimere il giudizio di compatibilità ambientale sul progetto di coltivazione della miniera "Virauda Ceresei".

Sono presenti i Sigg.: vedi foglio presenze allegato.

Presiede la riunione il Dott. Piero Della Giovampaola, partecipano il Dott. Carmelo Insalaco, l'Ing. Michelangelo Gilli e la Sig.ra Anna Guglielmotto per la stesura del presente verbale.

Aprè la riunione il Dott. Della Giovampaola, il quale riassume ai presenti lo stato della procedura di VIA della concessione mineraria denominata "Virauda Ceresei". La ditta Minerali Industriali S.p.A. ha richiesto l'avvio della fase di VIA ai sensi dell'art. 12 della L.r.40/1998. Durante la 1ª riunione della Conferenza dei Servizi non emergevano particolari problemi. I comuni territorialmente interessati hanno richiesto lo stralcio dall'area di concessione mineraria di alcune zone che non sono interessate dal progetto di coltivazione.

Nello stesso giorno veniva eseguito il sopralluogo istruttorio sull'area della miniera.

In data 10 maggio 2010 la ditta proponente ha presentato le integrazioni richieste.

Si acquisisce la seguente documentazione :

- nota n. 22458/DB0813 del 1.6.2010 del Settore regionale Urbanistico Territoriale - Area provincia di Biella;
- nota n. 2854 del 3.6.2010 del Comune di Roasio (VC);
- relazione di contributo tecnico-scientifico dell'ARPA, pervenuto via e-mail;
- nota n.1785 del 17.06.2010 del Comune di Lozzolo.

Dopo aver acquisito e dato lettura dei pareri dei vari soggetti interessati si ricapitolano i singoli punti oggetto di osservazioni .

Il Corpo forestale dello Stato esprime parere favorevole con la prescrizione di non utilizzare il castagno negli impianti previsti dal progetto di recupero ambientale in quanto è in corso la diffusione di una malattia di tale essenza.

Via Pisano, 6
10152 Torino
Tel. 011.4321495
Fax 011.4324991

Il rappresentante del Settore Copianificazione Urbanistica Province di Biella e Vercelli illustra l'integrazione del parere espresso ed evidenzia che il Comune di Lozzolo è tenuto ad avviare la procedura di variante del P.R.G.C.

Il rappresentante del Settore Idraulica forestale e tutela del Territorio assume il parere del corpo forestale dello Stato e dell'ARPA, che dovrà pervenire via posta, esprime parere favorevole.

Il Sindaco di Lozzolo illustra i motivi di opposizione contenuti nella nota succitata.

Alle ore 11.30 il proponente lascia la riunione.

Si dà lettura delle condizioni che, nel caso di giudizio positivo di compatibilità ambientale verranno prescritte alla ditta Minerali Industriali S.p.A. per la coltivazione mineraria e gli interventi di riqualificazione ambientale finalizzate a ridurre l'impatto ambientale derivante dalla realizzazione dell'opera.


Per quanto sopra espresso, preso atto dei contributi espressi, i partecipanti alla riunione della Conferenza ritengono che, per il progetto in esame, sussistano i presupposti per l'espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 12 e 13 della l.r. 40/1998 per i seguenti motivi:

- la coltivazione del giacimento minerario riconosciuto e classificato nella 1ª categoria ex R.D: 1443/1927(miniere), costituito da caolino, argille per porcellana e terraglia forte, argille con grado di refrattarietà superiore a 1630° C, feldspati ed associati, appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato, riveste carattere di pubblico interesse in quanto fondamentale per specifici settori dell'industria, perché si ricava un prodotto che rappresenta una materia prima indispensabile nella produzione di manufatti in ceramica e refrattari.
- Per l'attuazione dell'attività estrattiva vengono utilizzate tecniche di coltivazione e di recupero ambientale che garantiscono le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte, consentendo nel contempo il raggiungimento di risultati positivi in termini produttivi e di ricaduta occupazionale.
- Il cronoprogramma dei lavori presentato consente la realizzazione della coltivazione mineraria e contestualmente gli interventi di riqualificazione morfologica del sito.
- Gli interventi di recupero ambientale consentono di restituire al sito minerario le originarie caratteristiche morfologiche e vegetazionali.

Tuttavia per mitigare ulteriormente gli impatti sulle componenti ambientali, rispetto alle misure già previste dal proponente in corso d'opera e per ottimizzare la sistemazione dell'area emerge l'esigenza che vengano definite le seguenti specifiche prescrizioni:

- * la coltivazione della miniera e il suo recupero ambientale siano eseguiti secondo il progetto presentato, con le integrazioni presentate in data 10 maggio 2010 e secondo le prescrizioni previste nel documento relativo alla coltivazione ed al recupero ambientale -allegato tecnico- al presente verbale;

Oltre alle condizioni sopra elencate il proponente sarà tenuto, per quanto compatibili, al rispetto delle indicazioni contenute nei pareri dei soggetti che hanno partecipato alla Conferenza, in particolare quelli previsti dall'A.R.P.A. che saranno coordinati nel provvedimento finale.



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page. A circular stamp of the Regione Piemonte is visible, along with several handwritten signatures and initials.

La presente istruttoria di V.I.A. assorbe le competenze relative all'autorizzazione ex l.r. 45/1989.

Considerato che per l'autorizzazione paesistica ai sensi del d.lgs. 42/2004 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio per le province di Torino, Cuneo, Asti, Vercelli e Biella, regolarmente convocata ai sensi della l. 241/1990 e s.m.i. non ha partecipato ai lavori della Conferenza di Servizi nè ha trasmesso il previsto parere, la Conferenza di Servizi stabilisce di chiudere i lavori e trasmettere il presente verbale al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare richiedendo l'espressione del parere di competenza in via sostitutiva.

La concessione sarà conferita entro 30 giorni dalla conclusione della relativa istruttoria ai sensi del R.D. 1443/1927 e s.m.i. e dall'acquisizione dell'autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.

Alle ore 12.45 la Conferenza dei Servizi conclude i lavori.

Torino, li 21 giugno 2010

il Responsabile del Procedimento
Dott. Piero Della Giovampaola

Piero Della Giovampaola

I partecipanti:

Gi. Mazzoli
Walter Pini
Nelso Gatti
Adel Sordani
Luca Pini
Roberto Cova
Al. Acchi
M. Di
Roberto Sordani
Antonio Paolo Sordani
Enrico Sordani
Nichelangelo Epalle



f



Direzione Attività Produttive

Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva

2ª riunione della Conferenza di Servizi del 21 giugno 2010 ore 10.30
art. 12 L.R. 40/1998 (VALUTAZIONE)

FOGLIO PRESENZE

Codice C43V

Concessione Mineraria VIRAUDA CERESEI
Comuni di: Lozzolo e Roasio (VC)
Proponente: Minerali Industriali S.p.A. - Novara

Il Responsabile del procedimento: dott. Piero DELLA GIOVAMPAOLA

Piero Della Giovampola

Il Funzionario istruttore:

ing. Michelangelo GILLI

Michelangelo Gilli

NOME E COGNOME	FIRMA	Amministrazione o Ente rappresentato	Telefono e fax	e-mail
DANIO SANDRIN	<i>Danio Sandrin</i>	MINERALI INDUSTRIALI SPA	015.9517058	DSANDRIN.DG-M-M.IT
ENRICO ARESE	<i>Enrico Arese</i>	" " "	"	
GIULIO RONTI	<i>Giulio Ronti</i>	" " "	0161/45228	ronti@delibere.it
TIZIANO MESTRINER	<i>Tiziano Mestriner</i>	" " "		mestriner@ca-m-m.it
PETTERINO MAURO	<i>Petterino Mauro</i>	Comune di Lozzolo	0163 89436	ufficiotecnico@comune.lozzolo.vc.it
GIULIO LIPIDIO	<i>Giulio Lipidio</i>	PINDARO-LOZZOLO	0163 99936	
GIORGIO MOZZILLO	<i>Giorgio Mozzillo</i>	REGIONE PIEMONTE SETT. URB. TERR. BIELLA-VERCELLI	015/8551564	giorgio.mozzillo@regione-piemonte.it
JACOPO MASTORI	<i>Jacopo Mastori</i>	C.F.S.	0161-213190 0161-259123	
ZAMBRUNO GIAN PAOLO	<i>Zambruno Gian Paolo</i>	REG. PIEMONTE SETT. IDRAULICA FORESTACE	011-4325950 011-4325934	giampolo.giambruno@regione-piemonte.it





Allegato tecnico al verbale della riunione di Conferenza di Servizi
in data 21 giugno 2010

Concessione mineraria denominata "Virauda Ceresei" sita nel territorio del Comune di
Lozzolo (VC), esercita dalla ditta Minerali Industriali S.p.A..

Ai fini della coltivazione della miniera e del recupero ambientale il proponente è tenuto ad ottemperare alle seguenti prescrizioni tecniche:

1. nessun lavoro di coltivazione è ammesso a quote inferiori a 300 m e a quote superiori a 366 m;
2. la coltivazione sia attuata procedendo dall'alto verso il basso nel rispetto delle distanze di salvaguardia e della configurazione delle scarpate prevista al termine della coltivazione;
3. la coltivazione avvenga per fette orizzontali discendenti dall'alto verso il basso con gradoni aventi la configurazione indicata nel progetto;
4. Le scarpate e le superfici denudate andranno opportunamente protette con opere antierosione o prontamente inerbite;
5. durante i lavori di preparazione delle piste di servizio dovrà essere garantita in accordo coi disposti del D.M. 14.01.2008 la stabilità delle scarpate di neoformazione sia in scavo che in riporto, anche mediante opere di sostegno e drenaggio dei riporti;
6. i fossi di scolo per la regimazione delle acque superficiali e le vasche di decantazione siano oggetto di periodici interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per conservare la loro funzionalità;
7. Durante le operazioni di scavo occorrerà procedere con cautela, onde evitare che si generi un dissesto al contesto circostante o alle infrastrutture limitrofe; ogni variazione di situazione o nel caso di movimenti di materiale più significativi di quelli indicati in progetto dovranno essere oggetto di approfondimenti da parte di professionisti abilitati;
8. in fase di coltivazione devono essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all'area di coltivazione, devono essere costantemente umidificate;
9. le scarpate nella configurazione finale dovranno essere rimodellate con inclinazione non superiore a quella di progetto;
10. il terreno vegetale e la copertura di materiale sterile devono essere accantonati separatamente nelle aree individuate nella planimetria esplicativa allegata alla relazione tecnica integrativa; i cumuli del terreno vegetale da predisporre con spessori massimi di 3 metri dovranno essere opportunamente inerbiti con specie idonee al fine di controllare la perdita di frazione fine, la lisciviazione di elementi nutritivi, integrazione la frazione organica e arieggiare la porzione superficiale;

11. gli interventi di recupero ambientale devono essere realizzati durante le stagioni idonee (primavera ed autunno) utilizzando specie idonee alle condizioni territoriali. Inoltre, deve essere previsto un periodo di manutenzione di almeno due anni successivi al completamento delle opere, in modo da garantire l'attecchimento del materiale vegetale;
12. al fine di scongiurare l'insorgere di fenomeni erosivi ed ottenere un più rapido recupero ambientale è opportuno prevedere l'inerbimento di tutte le superfici interessate dalla messa a dimora di specie arboree e arbustive;
13. Prima dell'inizio dei lavori sia prodotto l'estratto del P.R.G. vigente di cui alla DGR n. 112-31886 del 3.10.1989;
14. le Amministrazioni competenti si riservano di prescrivere eventuali modifiche alle opere di recupero ambientale al fine di ottimizzare i relativi interventi;
15. siano conservati campioni dei singoli affioramenti delle aree di coltivazione autorizzate;
16. il concessionario sia tenuto a fornire ai funzionari del Settore Regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richieste; in particolare nei dati statistici mensili che la concessionaria è tenuta ad inviare, oltre ai volumi coltivati, deve essere indicato il tipo di utilizzo commerciale del materiale venduto indicando per ogni singolo uso il rispettivo quantitativo e la provenienza nell'ambito della miniera;
17. la ditta sia tenuta a porre in opera capisaldi quotati in numero non inferiore a 6 (sei) ubicando i medesimi in posizione idonea per consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori di scavo e riempimento (riferimento ai vertici topografici utilizzati), entro 60 giorni dal giudizio positivo di compatibilità dovrà essere trasmessa al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva della Regione Piemonte, alla Provincia di Vercelli e al Comune di Lozzolo planimetria di aggiornamento topografico dell'area con l'esatta ubicazione e la quota di ogni caposaldo, nonché le monografie dei capisaldi;
18. rispettare le prescrizioni contenute nel contributo tecnico-scientifico dell'ARPA;
19. inoltre il concessionario è tenuto:
 - 19.1 ad ottemperare oltre a quanto già previsto dal R.D.1443/1927, dal D.P.R. 128/1959 anche ad altre eventuali nuove norme concernenti la conduzione della miniera;
 - 19.2 ad inviare al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 20 del D. lgs. 624/1996 e degli artt. 6, 24, 25, 26, 27, 28, del D.P.R. 128/59, così come modificato dal D. lgs. 624/96, denuncia di esercizio con i nominativi del Direttore Responsabile, dei Sorveglianti, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nonché il Documento di Sicurezza e Salute (D.S.S.) eventualmente coordinato;
 - 19.3 ad inviare ai sensi degli artt. 37, 41, 42 e 43 del D.P.R. 128/1959 entro il mese di settembre di ogni anno il consuntivo dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale eseguiti e il preventivo per l'anno successivo. Tale documentazione deve essere inviata anche all'A.R.P.A. e al Corpo Forestale dello Stato;
 - 19.4 inviare entro il 31 marzo di ogni anno copia dei piani topografici aggiornati alla data del 31 dicembre precedente;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]



19.5 entro il mese di dicembre di ogni anno sia inviata relazione in merito alla commercializzazione del materiale coltivato nell'area di ampliamento della concessione specificandone le caratteristiche mineralogiche.

D:\documenti\minerali industriali\Verbale riunione 21.6.2010.DOC



Handwritten signatures and initials scattered across the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left and center.

ALLEGATO C



Torino, 18 OTT. 2010

*Ministero per i Beni e le Attività
Culturali*

Al Comune di
13050 LOZZOLO

*Direzione Regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici del Piemonte*
SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI
PER LE PROVINCE DI
TORINO, ASTI, CUNEO, BIELLA E VERCELLI

Al Comune di
13060 ROASIO

p.c. Regione Piemonte
Settore Valorizzazione del Paesaggio
Corso Regina Margherita 304
10143 TORINO



DA CITARE NELLA RISPOSTA
Prot. n. 82312 31.10.04/551-80

OGGETTO: LOZZOLO-ROASIO (VC) – Rinnovo della Concessione Mineraria denominata
VIRAUDA CERESEI – Domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura di
V.I.A. ai sensi dell'art. 12. comma 1 della L.R. 40/1998 – Parere di competenza

p.c. Alla Provincia di
13100 VERCELLI

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dalla Minerali Industriali del 10.05 e 05.08.2010 per il rinnovo della Concessione in oggetto indicata;


Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.lgs. 42 del 22.01.2004 s.m.i.;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Vista la relazione tecnica-illustrativa trasmessa da codesta Società,

Valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico e conforme alle disposizioni contenute nel piano paesistico, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, **esprime parere favorevole al rinnovo della Concessione Mineraria,**

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta.



IL SOPRINTENDENTE
Arch. Luisa PAPOTTI

L'Incaricato dell'Istruttoria
arch. G. Bergadano/la

cc. 8.80.20

